Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 116° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1975, n. **142.**

Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.p.a., in liquidizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti attinenti i servizi meccanografici degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, direttamente interessati alla riforma tributaria, il Ministero delle finanze, in deroga al disposto dell'articolo 25, secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è autorizzato ad assumere nelle categorie del personale non di ruolo, previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) S.p.a. con sede in Roma, via Vallarsa n. 30, posta in liquidazione il 30 agosto 1973, nel limite massimo complessivo di 164 unità, così ripartite:

fino a tre elementi, nella categoria dei diurnisti di prima categoria;

fino a quindici elementi, nella categoria dei diurnisti di seconda categoria;

fino a centotrentotto elementi, nella categoria dei diurnisti di terza categoria;

fino a otto elementi, nella categoria dei diurnisti di quarta categoria.

Il personale di cui sopra è collocato, con la qualifica di diurnista, nella categoria non di ruolo corrispondente alla qualifica contrattuale rivestita dagli interessati presso la suddetta società, a prescindere dal titolo di studio posseduto e dall'età che, per quanto riguarda il limite massimo, non può superare, comunque, gli anni sessanta, comprese le categorie aventi titolo all'applicazione delle norme previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La corrispondenza tra le categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I, allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, e le qualifiche contrattuali rivestite, al 30 agosto 1973, dagli aspiranti al collocamento in parola è stabilita dall'annessa tabella.

Art. 2.

Le domande di assunzione, redatte su carta legale ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Roma (EUR), devono essere prodotte, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, all'intendenza di finanza di Roma, che ne curerà l'immediato inoltro.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) stato di famiglia;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbia riportato condanne penali;

7) il titolo di studio;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la qualifica contrattuale rivestita, al 30 agosto 1973, presso la S.p.a. SEIM, nonché le mansioni svolte;

11) il domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali, di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione deve essere allegata una dichiarazione in carta libera, rilasciata dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilità, attestante:

1) la data di assunzione in servizio presso la SEIM;

2) la qualifica, di cui al vigente contratto collettivo di lavoro, rivestita dall'interessato alla data del 30 agosto 1973, nonchè la natura delle mansioni svolte a tale data;

3) la posizione amministrativa del dipendente nei riguardi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici cui sono assegnati, la seguente documentazione:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (su carta da bollo).

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se l'interessato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, gli aspiranti nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità e ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui presentazione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato sanitario su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che l'interessato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'interessato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se tale imperfezione menomi l'attitudine all'impiego stesso.

Per gli aspiranti invalidi, inoltre, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

G) Documento militare:

1) per i richiedenti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i richiedenti che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i richiedenti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i richiedenti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i richiedenti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dal termine per la presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana:

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) documento militare (ad eccezione di coloro di cui alla lettera *G*), punto 1).

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) ed *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute non aventi sede nella provincia di Roma.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno anche facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti purchè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 3.

Il personale straordinario di cui al precedente articolo 1, al compimento, con esito favorevole, di un periodo ininterrotto di servizio non inferiore a sei mesi, è collocato d'ufficio, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartiene, a prescindere dal titolo di studio posseduto, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma quarto, della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il personale di cui sopra che, pur avendo superato con esito favorevole il suddetto periodo di servizio, non ha ancora compiuto, a tale data, l'età minima prevista dall'articolo 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per poter accedere ad impieghi di Stato, sarà collocato d'ufficio, con i criteri e le modalità indicate nel precedente comma, nel corrispondente ruolo organico, al raggiungimento, da parte dei singoli interessati, del diciottesimo anno di età.

Sono comunque esclusi dal collocamento previsto dal primo comma del presente articolo coloro i quali, pur avendo superato, con esito favorevole, il prescritto periodo di servizio, abbiano già compiuto, a tale data, il cinquantesimo anno di età.

Il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro i quali non abbiano riportato il giudizio favorevole al termine del periodo di servizio non inferiore a sei mesi. Ai medesimi spetta, in tal caso, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di servizio effettivamente prestato.

Il personale collocato in ruolo organico ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo ha facoltà di optare, entro sessanta giorni dalla decorrenza della nomina, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975, valutato in lire 283 milioni, si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DI RUOLO PREVISTO DALLA TABELLA 1 ALLEGATA AL REGIO DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 1937, N. 100, E LE QUALIFICHE DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO RIVESTITE AL 30 AGOSTO 1973 DAL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA SEIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

Qualifiche di inquadramento	Qualifiche di provenienza
Diurnista di 1ª categoria (parametro 190)	Dirigente; capo servizio amministrativo e personale; capo servizio tecnico commerciale.
Diurnista di 2ª categoria (parametro 160)	Capo ufficio; capo settore; capo reparto tecnico ciclo meccanografico; vice capo reparto tecnico ciclo meccanografico; segretario di direzione con mansione di concetto; contabile con mansioni di concetto e primanotista.
Diurnista di 3ª categoria (parametro 120)	Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi di ciclo medesimo; magazziniere; operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; codificatore; operatrice di macchina perforatrice e verificatrice agente mediante tastiera; apprendista operatrice di macchina perforatrice e verificatrice agente mediante tastiera.
Diurnista di 4ª categoria (parametro 100)	Autista; fattorino; personale di fatica; addetto alle pulizie ed allo scarico e carico.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Autunno 1975 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio, ferramenta e utensilerie », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Autunno 1975 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio, ferramenta e utensilerie » che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Padova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.020

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 5.686
- qualificati . . . . » 6.261
- specializzati . . . . » 6.833

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3690)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Enna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.786

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 5.087
- qualificati . . . . » 5.699
- specializzati . . . . » 6.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3699)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Terni ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.965

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.811
qualificati . . . . » 6.449
specializzati . . . . » 7.086

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3685)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Ferrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.744

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.095
qualificati . . . . » 6.785
specializzati . . . . » 7.482

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori, quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,15 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca di Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 22 maggio 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 maggio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1975
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 204

(3902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vacante la cattedra di istituzioni di fisica matematica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3759)

Vacanza della cattedra di impianti speciali idraulici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di impianti speciali idraulici alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3760)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di chimica fisica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3761)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Leone di San Marco » società cooperativa edilizia a r.l., in S. Marco a Monti di S. Angelo a Cupolo.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1975 il dott. Oreste Tretola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Leone di San Marco » società cooperativa edilizia a r.l., in S. Marco a Monti di S. Angelo a Cupolo (Benevento), già sciolta con precedente decreto in data 7 gennaio 1975, in sostituzione del dott. Mario Santamello, che ha rinunciato all'incarico.

(3745)

Scioglimento della società cooperativa di consumo Aniene-Ponte Mammolo, società a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975 la società cooperativa di consumo Aniene-Ponte Mammolo, società a r.l., già Cooperativa di consumo tra i dipendenti della società chimica dell'Aniene, già Cooperativa a r.l. Aniene, in Roma, costituita per rogito dott. Antonio Ventura in data 19 ottobre 1944, rep. 31601, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Fumagalli.

(3743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Media dei titoli del 5 maggio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	98,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,950
» 5 % (Beni esteri)	91,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,875
» 5,50 % » » 1968-83	81,625
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	83,900
» 6 % » » 1971-86	84,575
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,950
» poliennali 7 % 1978	93,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,525
Dollaro canadese	616,10
Franco svizzero	247,585
Corona danese	114,54
Corona norvegese	125,96
Corona svedese	159,28
Fiorino olandese	261,215
Franco belga	18,004
Franco francese	153 —
Lira sterlina	1477,725
Marco germanico	266,16
Scellino austriaco	37,589
Escudo portoghese	25,715
Peseta spagnola	11,243
Yen giapponese	2,179

N. 83

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	630,525
Dollaro canadese	613,375
Franco svizzero	247,725
Corona danese	114,285
Corona norvegese	126,135
Corona svedese	159,33
Fiorino olandese	261,235
Franco belga	18,013
Franco francese	153,59
Lira sterlina	1475,525
Marco germanico	266,205
Scellino austriaco	37,595
Escudo portoghese	25,697
Peseta spagnola	11,237
Yen giapponese	2,167

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1975, relativi al giorno 29 aprile 1975, devono essere apportate le seguenti modifiche: escudo portoghese da Lit. *25,704* a Lit. *25,705;* peseta spagnola da Lit. *11,228* a Lit. *11,248.*

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1975			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			29.171		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.446.492			
	residui	420.720			
	Totale		4.867.212		
Accensione di prestiti	competenza	3.547			
	residui	—			
	Totale		3.547		
Spese correnti	competenza			3.252.185	
	residui			275.615	
	Totale				3.527.800
Spese in conto capitale	competenza			317.093	
	residui			327.426	
	Totale				644.519
Rimborso di prestiti	competenza			375	
	residui			4.020	
	Totale				4.395
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		6.923.531		6.047.969	
Conti correnti		13.517.040		12.303.270	
Incassi da regolare		8.443.480		8.256.806	
Altre gestioni		7.068.453		6.298.146	
	Totale		35.952.504		32.906.191
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		54.795		193.402	
Pagamenti da regolare		462.955		1.087.800	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.017.120		1.395.351	
Altri crediti		8.022.318		10.610.744	
	Totale		9.557.188		13.287.297
	Totale complessivo		50.409.622		50.370.202
Fondo di cassa al 31 marzo 1975			—		39.420
	Totale a pareggio		50.409.622		50.409.622

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1975 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		39.420	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	139.434		
Pagamenti da regolare	2.220.770		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.114.838		
Altri crediti	8.946.128		
Totale crediti		14.421.170	
In complesso			14.460.590
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	22.585.204		
Conti correnti	8.096.734		
Incassi da regolare	532.258		
Altre gestioni	1.982.136		
Totale debiti			33.203.332
Situazione del Tesoro (passività)			18.742.742
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1975: L. 308.058 milioni.			

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(3943)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 31 MARZO 1975 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.663.615
Cassa	»		126.439.410.210
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	71.684.582.550	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			71.684.582.550
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	755.625.303.013	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.265.650.000.000	
— a scadenza fissa	»	415.995.511.200	
			2.437.270.814.213
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		6.842.630.639
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	—	
— conti speciali	»	7.288.842.982.411	
			7.288.842.982.411
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.191.324.917.470
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.972.697.465.277
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		656.367.444.075
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		11.475.932.821.569
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		281.569.511.515
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	337.367.617.359	
— altre attività	»	220.108.763.909	
			557.476.381.268
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		267.094.200.979
Spese dell'esercizio	»		56.426.892.729
			29.533.257.718.521
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.075.416.240.774
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.850.004.013.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3.944.084.729.500	
— altri	»	12.143.051.570.283	
			20.937.140.313.201
Depositari di titoli e valori	L.		737.035.014
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		51.548.710.753.726

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		10.480.548.469.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		47.800.360.784
Depositi in conto corrente liberi	»		268.257.229.290
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		281.569.511.515
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	7.928.745.439.049	
— altri	»	871.158.769	
			7.929.616.597.818
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.175.628.706.250	
— altri	»	6.618.893.240	
			5.182.247.599.490
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	2.113.214.276.161	
— altri	»	25.112.757.837	
			2.138.327.033.998
Ufficio italiano dei cambi - conto corrente ordinario	L.		58.929.929.822
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		181.811.482.914
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		46.119.305.676
Fondi diversi accantonati	»		552.012.714.026
Partite varie passive	»		2.189.926.321.411
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	37.233.877.874	
Fondo di riserva straordinario	»	36.662.747.719	
			74.196.625.593
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		35.468.049.982
Rendite dell'esercizio	»		65.426.457.202
			29.533.257.718.521
Impegni	L.		1.075.416.240.774
Depositanti	»		20.937.140.313.201
Titoli e valori presso terzi	»		737.035.014
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		51.548.710.753.726

(3944)

Il Governatore: CARLI — *Il ragioniere generale*: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico.

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) allo scopo di coprire il fabbisogno di personale bilingue della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Dei suddetti posti, uno è riservato, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, al personale delle agenzie di recapito in loco nonchè al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso, alla data del 31 gennaio 1974, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, che comunque, non dovrà essere superiore ai 40 anni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 23.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, su competente carta bollata, relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, all'idoneità conseguita nei concorsi per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali, alla patente di guida e a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

In ogni caso, i titoli di merito che non venissero allegati alla domanda dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate, corredate degli eventuali titoli di merito.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

m) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa e quelli che eventualmente si riservassero di presentare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame di lingua francese.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito - Prova di esame

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno determinati dalla commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova di esame. Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore ai cinque decimi.

L'esame consisterà in una conversazione in lingua francese ed in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza delle suddette lingue e di saperle parlare correttamente.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di merito e del voto conseguito nella prova di esame.

Art. 10.
Diario d'esame

La prova d'esame avrà luogo ad Aosta.

L'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i

documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in guerra, i promossi per merito di guerra e gli *insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito* di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) il personale delle agenzie di recapito in loco, nonchè il personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, di cui al precedente art. 1, produrrà idonea documentazione.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Visita medica di controllo - Accertamento psico-tecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psico-tecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (quinta classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione dal limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di fattorino e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a' giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso le scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nochè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guadie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 13 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 400

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto alla esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (2)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . conseguito . . . . presso . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nella Valle d'Aosta;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito .

. . . .

Dei suddetti titoli di merito allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . .

2) . . . .

Si riserva di presentare gli altri titoli di merito entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data . . .

Firma . . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 23° anno di età, siano in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla esenzione dal suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Elencare i titoli di merito che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3766)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il 2° supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1975 pubblica il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 133, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a tre posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1972.

(3749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Schiavone dott. Vito Luigi, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Carleo dott. Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Maggiore dott. Giuseppe, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma.

Il dott. Francesco Caruso, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1975
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 291

(3750)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 1969, n. 7020, modificato parzialmente con successivi decreti, n. 3021 del 30 aprile 1970 e n 1901 dell'8 marzo 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Poggioreale, Salemi, Trapani e Vita;

Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del 21 maggio 1974, n. 1587;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Poggioreale, Salemi, Trapani e Vita:

1. La Rocca Salvatore	punti	193,82	su 240
2. Ciriminna Saverio	»	166,42	»
3. Altese Antonino	»	156,60	»
4. Tagliavia Giuseppe	»	156,40	»
5. Galfano Giuseppe	»	156,20	»
6. Patti Giovanni	»	155,97	»
7. Gucciardi Baldassare	»	147,06	»
8. Varia Michele	»	145,50	»
9. Di Giovanni Gaspare	»	143,85	»
10. Vallone Francesco	»	140,50	»
11. Milana Gioacchino	»	137,80	»
12. Salvo Tonino	»	137,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Trapani ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Trapani, addì 11 aprile 1975

Il medico provinciale: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 1969, n. 7020, modificato parzialmente con successivi decreti, n. 3021 del 30 aprile 1970 e n. 1901 dell'8 marzo 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Poggioreale, Salemi, Trapani e Vita;

Visto il proprio decreto n. 1886 dell'11 aprile 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al concorso anzidetto;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori in conformità a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. La Rocca Salvatore, nato a Roccalumera il 24 settembre 1930, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Trapani.

Il dott. Ciriminna Saverio, nato a Catania l'8 ottobre 1944, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Alcamo.

Il dott. Altese Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 14 ottobre 1922, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Castellammare del Golfo.

Il dott. Tagliavia Giuseppe, nato a Calatafimi l'8 settembre 1926, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Erice.

Il dott. Galfano Giuseppe, nato a Marsala il 13 novembre 1943, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Castelvetrano.

Il dott. Gucciardi Baldassare, nato a Salemi il 24 maggio 1936, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Salemi.

Il dott. Di Giovanni Gaspare, nato a Salemi il 6 gennaio 1937, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Vita.

Il dott. Vallone Francesco, nato ad Alcamo il 16 febbraio 1942, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Poggioreale.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

I sindaci dei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Castelvetrano, Salemi, Vita e Poggioreale sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per quanto di competenza previa notifica dello stesso ai sanitari interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Trapani e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Trapani, addì 12 aprile 1975

Il medico provinciale: ASARO

(3751)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751240)